

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

Doc. XXII

n. 13

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

d'iniziativa dei senatori SPECCHIA, NAPOLI, GRIPPALDI, COZZOLINO, MOLTISANTI, NATALI, MONTELEONE, MACERATINI, LASAGNA, MANIS, PINTO, MATTEJA, PONTONE, BAIOLETTI, BATTAGLIA, BECCELLI, BERSELLI, BEVILACQUA, BUCCIERO, CASILLO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DE CORATO, DEMASI, FISICHELLA, FLORINO, GUARRA, LISI, MAGLIOCCHETTI, MAGLIOZZI, MAIORCA, MARINELLI, MARTELLI, MEDURI, MININNI-JANNUZZI, MISSERVILLE, MOLINARI, MULAS, PACE, PEDRIZZI, PORCARI, POZZO, PRESTI, RAGNO, RAMPONI, RECCIA, SCALONE, SIGNORELLI, SQUITIERI, TURINI, VEVANTE SCIOLETTI e XIUMÉ

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 15 GIUGNO 1995

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul problema dei rifiuti e sulle attività poste in essere in materia dalle pubbliche amministrazioni centrali e periferiche

ONOREVOLI SENATORI. - È sotto gli occhi di tutti la gravità del problema dei rifiuti nel nostro Paese. Per rendersene conto basta dare un'occhiata alle strade delle nostre città o, alternativamente, ai titoli dei quotidiani: appartengono quasi alla normalità le strade invase dai rifiuti solidi urbani, e si può dire che non passi giorno senza che i giornali pubblichino notizie su scandali, episodi di corruzione, fatti a vario titolo vergognosi che hanno riferimento col mon-

do dei rifiuti. Addirittura nello scorso inverno sono stati pubblicati, su tutti i principali quotidiani nazionali, articoli che determinavano il fatturato dell'ecomafia, cioè degli affari malavitosi nel settore dei rifiuti, nella somma strabiliante di oltre cinquemila miliardi l'anno.

Questo stato di cose si è venuto a determinare per vari motivi, sui quali è opportuno svolgere un minimo di analisi prima di passare ad illustrare la presente proposta.

Innanzitutto va fatta una distinzione tra rifiuti solidi urbani (RSU) e rifiuti industriali.

Per quanto riguarda i RSU tra le cause dello stato di cose che ci affligge possono essere enumerate l'eccesso di produzione dei rifiuti stessi, la mancanza di educazione ambientale degli utenti, la cattiva gestione dei comuni e degli affidatari del servizio, la mancata applicazione delle leggi e la cattiva utilizzazione delle risorse finanziarie messe a disposizione dallo Stato; e per definire la situazione basterebbe ricordare che alcune tra le maggiori città italiane - Milano e Napoli, ma non solo - sono state dichiarate in situazione di emergenza tanto grave da aver dato luogo a provvedimenti in base alla *normativa sulla protezione civile, con la nomina di Commissari che non riescono, ad oggi, a dare assicurazioni credibili di normalizzazione nonostante i poteri straordinari dei quali sono stati dotati.*

Diverse e ben più gravi sono le cause della crisi nel settore dei rifiuti industriali, per i quali occorre rifarsi alle oggettive difficoltà e agli alti costi imposti agli operatori che vogliono tenere un comportamento di completo rispetto delle leggi vigenti in materia.

Le difficoltà per l'operatore onesto nascono, tra l'altro, da una gravissima scarsità di impianti di smaltimento in regola con la normativa; e varrebbe la pena - ed è obiettivo che si intende porre alla Commissione che si vuole istituire con la presente proposta - appurare se gli impianti non ci sono per motivi oggettivi o perchè le amministrazioni coinvolte nel processo autorizzatorio preferiscono impedire la loro realizzazione, determinando un percorso amministrativo talmente irto di ostacoli da scoraggiare chi non abbia la forza di Sansone ed i capitali di Crespo da qualsiasi reale tentativo di entrare nel settore.

La cattiva gestione dei rifiuti in Italia deriva quindi sia da cause di origine amministrativa che dall'assenza di una legislazione chiara e praticabile.

Il vero, fondamentale problema di questo settore è comunque che si sono dimenticati

o non sono stati applicati i «comandamenti dei rifiuti» che dicono:

- 1) produrre la minor quantità possibile di rifiuti;
- 2) avviare a nuovi cicli produttivi tutto quello che è possibile riutilizzare;
- 3) utilizzare la frazione umida per la produzione di composti;
- 4) smaltire la frazione secca mediante combustione con recupero di energia;
- 5) avviare a discarica solo ciò che rimane da questa serie di operazioni;
- 6) svolgere le predette operazioni, tutte e sempre, in modo da non liberare residui nell'ambiente.

Come già detto, all'origine del mancato rispetto di queste norme semplici e frutto di un ragionamento distorto da interessi, sta un intreccio di motivi che sono ad oggi conosciuti spesso solo nei loro effetti, mentre ne rimane in larga parte sconosciuta l'origine e la logica.

È allora necessario indagare, col massimo rigore possibile ed in tempi brevi, sulle cause che ci hanno portato alla situazione odierna.

La Commissione di inchiesta, strumento penetrante previsto dal Regolamento del Senato (Capo XX, articoli 162 e 163) è lo strumento del quale proponiamo l'istituzione, certi che la sua attività contribuirà in modo significativo a riportare sotto il dominio della legge un settore di attività che si è distinto, almeno negli ultimi tempi, per essere riservato alle scorrerie della malavita organizzata.

Con l'articolo 1 si propone l'istituzione presso il Senato della Repubblica di una Commissione d'inchiesta sul problema dei rifiuti e sulle attività poste in essere in materia dalle pubbliche Amministrazioni centrali e periferiche ed è previsto che la Commissione operi per una durata di un anno. La predetta Commissione sarà composta di quindici senatori nominati dal Presidente del Senato in modo da garantire la rispondenza proporzionale tra i membri della Commissione e la consistenza numerica dei Gruppi parlamentari.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

All'articolo 3 sono elencate le funzioni della Commissione e che sommariamente qui si ricordano: la verifica dello stato di attuazione della normativa vigente; la verifica della coerenza dei comportamenti e degli atti amministrativi con la normativa in vigore e con l'interesse pubblico; l'accertamento di eventuali inadempienze; lo svolgimento di indagini atte a far luce sul ciclo dello smaltimento dei rifiuti e sulle organizzazioni che lo gestiscono per appurare anche l'eventuale presenza di interessi e capitali riferibili ad organizzazioni malavitose nazionali o straniere; riferire sullo stato dei lavori al Senato della Repubblica; proporre soluzioni legislative e amministrative per ri-

condurre le attività del settore a piena regolarità e trasparenza. Il comma 2 dell'articolo 3 prevede poi che alla Commissione siano attribuiti i medesimi compiti di cui al comma 1 dello stesso articolo in riferimento alle associazioni di cui all'articolo 416-bis del codice penale o che comunque costituiscano associazioni a delinquere operanti in attività illecite di qualunque tipo nel settore dei rifiuti.

Per questo sottoponiamo alla vostra attenzione la presente proposta, certi che non potrà non essere approvata da tutti coloro che hanno a cuore l'avvio di una vita amministrativa più corretta e vantaggiosa per i cittadini di quanto non sia stato finora.

**PROPOSTA
DI INCHIESTA PARLAMENTARE**

Art. 1.

*(Istituzione e composizione
della Commissione)*

1. Presso il Senato della Repubblica è istituita una Commissione di inchiesta sul problema dei rifiuti e sulle attività poste in essere in materia dalle pubbliche Amministrazioni centrali e periferiche. La Commissione opera per la durata di un anno.

2. La Commissione è composta da quindici senatori nominati dal Presidente del Senato in modo da garantire la rispondenza proporzionale tra i membri della Commissione stessa e la consistenza numerica dei gruppi parlamentari.

3. Nella sua prima seduta la Commissione elegge il presidente, il vice presidente e due segretari.

Art. 2.

(Poteri della Commissione)

1. La Commissione procede nelle indagini con gli stessi poteri e le stesse limitazioni che sono poste dall'ordinamento giuridico alle attività dell'autorità giudiziaria.

Art. 3.

(Funzioni della Commissione)

1. La Commissione, in riferimento alle indagini da svolgere, ha il compito di:

a) verificare lo stato di attuazione delle normative vigenti da parte della pubblica Amministrazione centrale, dei suoi organi e dai soggetti da essa controllati; delle amministrazioni regionali; delle amministrazioni delle province autonome di Trento e di Bol-

zano; delle province; dei comuni; dei consorzi di enti locali; dei consorzi obbligatori di cui all'articolo 9-*quater* del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni dalla legge 9 novembre 1988, n. 475; dalle imprese pubbliche e private che gestiscano servizi di smaltimento o qualsiasi attività inerente al ciclo dei rifiuti;

b) verificare la coerenza dei comportamenti e degli atti amministrativi, prodotti dai soggetti di cui alla lettera a) a partire dal 1° gennaio 1990, con la normativa in vigore e con l'interesse pubblico;

c) accertare le eventuali inadempienze nei confronti delle normative in essere da parte dei soggetti di cui alla lettera a);

d) svolgere indagini atte a far luce sul ciclo dello smaltimento dei rifiuti, sulle organizzazioni che lo gestiscono, sui loro aspetti societari, sull'eventuale coinvolgimento in tali attività della malavita organizzata e sull'eventuale presenza di interessi e capitali riferibili ad organizzazioni malavitose nazionali o straniere;

e) riferire sullo stato dei lavori al Senato della Repubblica al termine dei suoi lavori, ogni volta che la situazione lo richieda e comunque almeno ogni tre mesi;

f) proporre soluzioni legislative ed amministrative utili a ricondurre le attività del settore a piena regolarità e trasparenza.

2. Sono attribuiti alla Commissione i medesimi compiti di cui al comma 1 del presente articolo in riferimento alle associazioni di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale o che comunque costituiscano associazioni a delinquere operanti in attività illecite di qualunque tipo nel settore dei rifiuti.

Art. 4.

(Audizioni e testimonianze)

1. Per le audizioni e testimonianze si applicano, nel rispetto delle competenze dell'autorità giudiziaria, gli articoli 366 e 372 del codice penale.

2. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non sono tenuti a comunicare alla

Commissione le fonti delle loro informazioni.

3. Agli eventuali obbligati al segreto di Stato, d'ufficio e professionale si applica la normativa vigente in materia.

Art. 5.

(Accesso ad atti e documenti)

1. La Commissione può richiedere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti o documenti relativi a indagini o inchieste parlamentari.

2. Il segreto funzionale cui siano stati assoggettati atti o documenti da parte di altre Commissioni di inchiesta non può essere opposto alla Commissione.

3. La Commissione stabilisce le norme di riservatezza o di segretezza secondo le quali trattare determinati documenti od atti in relazione alle esigenze determinate dallo svolgimento di inchieste o indagini da parte di altri soggetti. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto atti e documenti relativi a procedimenti giudiziari che si trovino nella fase delle indagini preliminari.

4. La Commissione può richiedere atti o documenti utili allo svolgimento dei propri lavori agli organi dell'amministrazione centrale, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, alle province, ai comuni, ai consorzi di enti locali, ai consorzi obbligatori di cui all'articolo 9-*quater* del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, alle imprese di qualunque natura che siano interessate allo svolgimento di attività connesse con lo smaltimento dei rifiuti.

Art. 6.

(Organizzazione interna)

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un rego-

lamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori.

2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie.

4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione utilizza personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente del Senato.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio del Senato della Repubblica.

Art. 7.

(Obbligo del segreto)

1. I membri della Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetto alla Commissione, ed ogni altra persona che collabori con la Commissione o compia o concorra a compiere atti di inchiesta, oppure ne venga a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 5, comma 3. La violazione di tale obbligo è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale a meno che il fatto non costituisca più grave reato.

2. Le sanzioni di cui al comma 1 si applicano anche a chiunque diffonda, in tutto o in parte, anche per riassunto, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione, a meno che il fatto non costituisca un più grave reato.

